

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE PER IL COMUNE DI CAIAZZO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 87 comma 2 del D.Lgs 36/2023

PREMESSA. DEFINIZIONE DI ENTE CONCEDENTE

Il Servizio posto in concessione è costituito da un solo lotto. Per Ente Concedente s'intende il Comune di Caiazzo.

Il Concessionario stipulerà un contratto con il concedente fornendo garanzia definitiva.

1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, **in via prioritaria** ma senza esclusiva, dei seguenti servizi:

Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali, alterati a seguito di incidenti stradali, consistente nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione della segnaletica stradale e delle opere danneggiate come disciplinato dal successivo punto 3 "descrizione e modalità di svolgimento del servizio";

a) Messa in sicurezza a seguito di altri eventi accidentali;

b) Ripristino della sede stradale a seguito di altri eventi accidentali;

Gli interventi saranno effettuati sull'intera rete viaria rientrando nella competenza dell'Ente Comune di Caiazzo.

Gli interventi di cui sopra costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Testo Unico in materia ambientale".

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, nel rispetto di quanto indicato agli articoli 3.5 e 3.6 del presente capitolato speciale e, dunque, senza diritto di esclusiva.

2. Sono comprese nella gestione del servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per garantire il servizio e i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dalla proposta progettuale tecnico-gestionale e dall'eventuale Piano Economico Finanziario presentati in sede di gara ed accettati dall'Ente Concedente.

1.2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni del contratto in scadenza fino all'avvio del nuovo servizio.

3. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.

1.3 VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore presunto stimato, determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, per la durata indicata all'articolo 1.2 è pari ad € 4.500,00;

2. La suddetta stima ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Ente Concedente che, infatti, non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio dal Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio. Tale rischio si concretizza in particolare nel rischio di domanda, di aumento del costo dei fattori produttivi, di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti e di disponibilità dei servizi da erogare, oltre ad altri rischi marginali (rischio amministrativo-regolamentare, di obsolescenza tecnica delle attrezzature).

3. Il corrispettivo del Concessionario è costituito unicamente dai proventi derivanti, per tutta la durata del contratto, dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio. Tutti gli incassi dovranno essere riscossi e contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

4. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale

dei sinistri, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

5. Resta inteso che anche gli oneri ed i costi relativi agli apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili restano esclusivamente a carico del Concessionario.

6. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non valutabile in termine di rischi specifici e quindi non è ritenuta necessaria l'elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

7. L'importo degli oneri per la sicurezza da eventuali interferenze in corso di esecuzione è interamente a carico del Concessionario.

8. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di progetto.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi, in ogni caso, remunerati dalla gestione dell'attività.

10. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Ente Concedente. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, dello sversamento o della perdita di carico, ovvero questi non risulti assicurato, i costi degli interventi saranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico dell'Ente Concedente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.6.

11. È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dalla gestione dei sinistri, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Concessionario ha l'obbligo di assolvere tutti gli obblighi in relazione agli aspetti assicurativi ed antinfortunistici. Il Concessionario dovrà assolvere al pagamento di tutte le forniture e lavori necessari, con particolare riferimento agli oneri per lo smaltimento dei rifiuti anche speciali. Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità al presente Capitolato e alla offerta tecnica presentata in sede di gara.

2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento in oggetto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c.2 D.Lgs 36/2023, come indicato nel disciplinare di gara.

2. Non sono ammesse varianti.

3 DESCRIZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

3.1 SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ

1. Le casistiche più frequenti cui dovrà far fronte il Concessionario sono le seguenti:

- **Intervento urgente e definitivo di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.** Questa fattispecie si manifesta quando la situazione segnalata lungo la strada è tale da poter essere ripristinata con il pronto intervento del Concessionario, che rimuove completamente le cause di rischio per la circolazione e ripristina come in origine gli eventuali danni lievi alla strada, alla pavimentazione, alle strutture, alle pertinenze, alla segnaletica, ecc... In questo caso l'intervento si apre e si chiude in poche ore nella stessa giornata.

- **Intervento su danni gravi,** che richiedono un primo intervento urgente di ripristino provvisorio delle condizioni minime di sicurezza per la circolazione con il fine ultimo di assicurare la continuità e l'esercizio della pubblica circolazione garantendo anche con segnaletica temporanea il ripristino di quella già esistente in conformità al CDS e relativo regolamento di esecuzione, o (in caso di temporanea chiusura al transito), di riaprire il traffico quanto prima possibile a doppio senso di circolazione o a senso unico, rimandando ad un successivo momento, (che potrebbe essere il giorno seguente come le settimane seguenti, a seconda della complessità del danno), la definitiva rimozione delle cause di criticità, la riparazione dei danni subiti dalla strada e dalle sue pertinenze, (segnaletica, manufatti, pali, ecc..). Questa fattispecie si manifesta in caso di incidenti che richiedono per il loro definitivo ripristino la predisposizione di attività tecnica, tecnico-progettuali più articolate, richiedono materiali, attrezzature meccaniche e manodopera specialistica non immediatamente disponibile o per le quali occorrono valutazioni tecniche non immediate.

2. I servizi che formano oggetto della presente concessione possono riassumersi come in appresso:
Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali, consistente nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue

pertinenze e nel ripristino o sostituzione delle opere danneggiate, mediante:

- Completa aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
- Lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi ed aspirazione dell'emulsione risultante, fino alla completa pulitura della sede stradale, anche mediante più interventi ripetuti nel tempo;
- Recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo;
- Ogni intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati comprese le merci pericolose e rifiuti, rovinati sul manto stradale;
- Interventi di apposizione di segnaletica, (segnaletica stradale verticale temporanea, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc...), per situazioni di emergenza verificatesi a seguito di incidente stradale e finalizzati alla protezione e/o segnalazione di parti della carreggiata o delle opere viarie danneggiate, a seguito di sinistro stradale, o di altro evento riconducibile a sinistro stradale, che alteri la normale circolazione veicolare, anche secondo le direttive impartite dal personale preposto di cui al punto 3.2 del presente capitolato;
- Ripristino definitivo o sostituzione di opere viarie danneggiate: pali, guard-rail, segnaletica verticale, marciapiedi, banchine, ecc..., anche riguardo a danni di infrastrutture complesse quali ponti, manufatti, ecc..., ai sensi del successivo articolo 3.6.
- Pronto intervento per la messa in sicurezza a seguito di sinistro stradale di aree di proprietà dell'Ente Concedente, quali strade e loro pertinenze, camminamenti, piste ciclabili, aree di sosta, etc. all'interno del territorio del Comune di Caiazzo, a titolo di esempio: dissesti stradali, buche, caduta di rami o piante, cadute di pali o segnali stradali, cadute di strutture per affissioni pubblicitarie, elementi che possono causare intralcio alla viabilità o pericolo per la pubblica utilità, etc. L'intervento consisterà nel tempestivo primo intervento di messa in sicurezza dell'area attraverso la predisposizione di apposita segnaletica di emergenza, con eventuale apposizione di transenne, cavalletti, elementi grigliati e pannelli per recinzioni, etc....
- Interventi semplici di ripristino dei manufatti stradali danneggiati a seguito di incidenti stradali, a titolo di esempio buche stradali con conglomerato bituminoso a freddo — o riparazione del manto stradale — fino a una superficie di 2 mq), tra cui, a titolo di esempio: ripristini di guardrail, banchine, riempimento di buche stradali.

3. Gli interventi di cui al punto 2 precedente, sono eseguiti a spese del Concessionario e si intendono remunerati con le entrate complessive derivanti dalla Concessione.

4. Il Concessionario garantisce che gli interventi siano eseguiti nel rigoroso rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico in materia ambientale. Il Concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente abbia già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e la scelta dell'operatore a cui fare effettuare tale intervento sarà a carico del responsabile dell'incidente e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti.

Nel caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, come disposto dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, il Concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente ad Arpac Campania per le conseguenti eventuali verifiche.

3.2 MODALITÀ DI APERTURA DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi effettuati da parte del Concessionario possono essere chiesti dalla Polizia Municipale dell'Ente Concedente, nonché da tutte le Forze dell'ordine competenti, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa del Concessionario, che dovrà assicurare il servizio 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno.

2. Alla ricezione della richiesta telefonica da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Centrale operativa del Concessionario provvederà ad attivare immediatamente le proprie strutture operative per l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e l'attività di rimozione dei mezzi incidentati, dando riscontro all'Ente territorialmente competente e al soggetto che ha attivato la chiamata di cui al comma 1.

3. Il Concessionario è tenuto a verificare che i sinistri si verifichino sulla rete stradale nel territorio del Comune di Caiazzo.

3.3 TEMPI DI INTERVENTO

1. Considerato che il servizio riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, **dalla chiamata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3.2 alla centrale operativa del Concessionario**, l'arrivo sul luogo dovrà avvenire inderogabilmente entro:

a) **30 minuti** per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;

b) **45 minuti** per tutti i giorni feriali dalle ore 22:00 alle 6:00 e per festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00. **I tempi di intervento si considereranno rispettati qualora il mezzo che interviene abbia tutte le caratteristiche e dotazioni di cui al successivo art. 3.4, e comunque sia nelle condizioni di eseguire immediatamente l'intervento di messa in sicurezza richiesto.**

2. Qualora la chiamata comporti lavori di ripristino di cui all'art. 3.6, la messa in sicurezza con apposizione della segnaletica temporanea dovrà essere immediata. I lavori relativi alla segnaletica o al riempimento di buche dovranno concludersi entro 72 ore. Eventuali lavori infrastrutturali o di posa dovranno concludersi entro 30 giorni o il diverso termine concordato con l'Ufficio Tecnico comunale competente per territorio.

3. Le cause di impossibilità ad intervenire sono costituite soltanto da quelle di forza maggiore e devono essere prontamente comunicate telefonicamente al personale che contatta la centrale operativa e poi per iscritto al RUP. L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa. Cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti.

3.4 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE

1. Tutti i mezzi in dotazione al Concessionario, conformi alle vigenti prescrizioni di Legge, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio e possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose;

b) tra le attrezzature dovranno essere presenti almeno:

- una idropulitrice con lancia ad alta pressione;
- un'apparecchiatura di adeguato potere aspirante;
- un sistema di illuminazione del sito d'intervento;
- un kit di intervento per materiali e sostanze pericolose e sanificazione batteriologica e chimica;
- un kit completo di cartellonistica temporanea di cantiere, anche luminosa, comprensiva di transenne, coni, bandelle fluorescenti, lampade e quant'altro necessario per impiantare un cantiere stradale temporaneo ai sensi del Decreto 10 luglio 2002;

2. È onere del Concessionario garantire la presenza di un numero di mezzi idonei a garantire tutti gli interventi nei tempi richiesti. Il fatto che i mezzi siano impegnati in altri interventi non costituisce forza maggiore ai sensi del precedente art. 3.3.

3. Il Concessionario si impegna a fornire:

a) "veicoli polifunzionali", identificabili per colore e marchio e operanti sulla sede stradale di competenza con obbligo di stazionamento permanente presso le postazioni territoriali;

b) le indicazioni circa l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio.

4. L'Ente Concedente si riserva, per quanto di competenza, di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità degli interventi svolti in merito al servizio, nonché la funzionalità e regolarità dei mezzi impiegati, anche svolgendo visite ispettive presso i centri logistici del Concessionario.

3.5 MODALITÀ OPERATIVE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Le strutture operative del Concessionario devono segnalare all'Ente Locale competente eventuali siti inquinati quando lo sversamento/spargimento coinvolge anche zone vicine o adiacenti al luogo del sinistro o evento calamitoso e comunque ogni qualvolta l'intervento del Concessionario non possa riguardare l'intera zona interessata dallo sversamento/spargimento, a causa ad esempio della presenza di caditoie fognarie.

2. Per quanto riguarda il successivo deposito temporaneo e conferimento dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D.Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambientale, in particolare, dell'art. 230, comma 1.

3. Qualora, a seguito di attivazione del servizio, l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell'Organo di Polizia stradale ovvero del personale indicato al punto 3.2, danni cagionati alle strutture stradali, ne dà comunicazione immediata alla Centrale Operativa del Concessionario, che ne informa l'Ente Concedente. In ogni caso, compreso il caso di sinistro con danno alle pertinenze, con responsabili ignoti ovvero non assicurati, il Concessionario nell'immediatezza si adopererà per la messa in sicurezza della strada e delle sue pertinenze, al fine di garantire la piena sicurezza della circolazione stradale. I successivi lavori di ripristino delle pertinenze stradali alle condizioni preesistenti al sinistro, potranno, a discrezione dei responsabili degli Uffici Tecnici del Comune di Caiazzo, essere rinviati al giorno successivo o ai giorni seguenti. In tal caso sarà cura ed onere del Concessionario garantire, anche con segnaletica temporanea, il ripristino di quella già esistente. In ogni caso l'intervento deve essere eseguito a regola d'arte ed in tempi brevi, così da non impedire il regolare flusso della

circolazione stradale.

4. Il personale dovrà essere adeguatamente formato nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 04.09.2008, secondo quanto previsto dall'art. 37, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della strada, dal relativo D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; dal Decreto 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. Del 24.05.1999

5. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti", ai sensi della Legge 334/1999;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

6. Nel caso in cui il responsabile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, o nel caso in cui il responsabile sia deceduto nel sinistro il Concessionario è tenuto ad effettuare comunque il servizio, secondo i tempi e le modalità previsti nel presente atto e nulla sarà addebitato all'Ente Concedente.

7. Il Concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti dell'Ente Concedente.

8. È esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante, per eventuali danni o sinistri verificatisi durante lo svolgimento del servizio affidato in concessione.

3.6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO

1. Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato al comma 4 e 5 del precedente articolo 3.5 e indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Stazione appaltante, in tutte le tipologie di intervento rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) installazione del cantiere, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada, e dal DECRETO 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", e dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Concessionario in esecuzione art. 89 D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La squadra incaricata dell'intervento dovrà essere composta da personale in numero adeguato alle caratteristiche della strada e del tipo di traffico.

b) il rispetto delle eventuali disposizioni degli Organi di Polizia o del personale del Comune di Caiazzo, anche se, qualora la segnaletica debba restare posizionata per un tempo superiore alla durata delle attività di primo intervento (ad esempio, in osservanza alle eventuali disposizioni degli Organi di Polizia o del personale Comunale), tali disposizioni siano comunicate o modificate in momenti successivi al posizionamento della segnaletica stessa;

c) integrazione della segnaletica attraverso l'installazione di adeguati dispositivi luminosi qualora la suddetta segnaletica sia posizionata o debba essere mantenuta in presenza di nebbia, scarsa visibilità o in orario serale/notturno oppure in galleria, sottopassi, zone d'ombra, ecc.

d) accurata documentazione fotografica dell'evento prima dell'intervento e di tutti i danni al patrimonio Comunale e non Comunale conseguenti al sinistro;

e) esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività di ripristino per la messa in sicurezza della strada che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche dell'evento;

f) recupero a mano o con mezzi idonei dei detriti solidi di grande e media dimensione (vetri, plastiche, lamiera, metalli, ecc.) dispersi, anche con caratteristiche inquinanti, tossiche, infettanti;

g) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero

dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc), con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali;

h) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;

i) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disagregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;

j) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto i) ed eventuale lavaggio finale;

k) messa in sicurezza della sede stradale mediante immediati interventi di protezione dei punti critici, con particolare cura per gli elementi collisi o interessati dall'evento che possono costituire ostacolo o fattore di rischio per la circolazione, ad esempio, elementi instabili o sporgenti, ramaglie, calcinacci, impianti, segnaletica, barriere stradali, pali, attenuatori d'urto, recinzioni, ecc.;

l) segnalazione, a norma del Codice della Strada, della presenza di elementi della strada o ad essa prossimi che risultano danneggiati o da proteggere, in quanto fattori di pericolosità;

m) posizionamento, di idonea segnaletica stradale e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione degli utenti della strada e alla sicurezza della circolazione stradale, nonché il correlato mantenimento in efficienza della stessa fino al ripristino degli elementi danneggiati;

n) qualora asportati/sostituiti e appartenenti al patrimonio comunale, conservazione dei medesimi nei magazzini del Concessionario, fino alla comunicazione di nulla osta allo smaltimento da parte degli operatori dell'Ente Comune di Caiazzo.

o) raccolta, carico, trasporto, deposito, conferimento per lo smaltimento/recupero in apposite discariche o altri impianti di gestione rifiuti, idoneamente autorizzati, di tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati ed ogni altro residuo rimosso dall'area d'intervento, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di sinistro stradale o di perdita di carico.

p) documentazione fotografica (ed eventualmente video) attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi, con particolare riferimento agli elementi del patrimonio stradale danneggiati e rilievo della posizione precisa in cui si è verificato il sinistro;

q) chiusura cantiere;

r) riapertura al traffico veicolare.

s) ripristino a regola d'arte e nel rispetto della relativa normativa tecnica di settore degli elementi della strada che risultano danneggiati a seguito del sinistro mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione alla stazione appaltante delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa, previa apertura del cantiere, e nel rispetto dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione rilasciata dall'organo competente, su richiesta del Concessionario (il presente punto si intende valevole solo per gli interventi con individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi con la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici).

2. Il Concessionario, una volta messa in sicurezza l'area così come disciplinato negli articoli precedenti, avrà l'obbligo di eseguire tutti i lavori di ripristino o sostituzione di opere viarie danneggiate (pali, guard-rail, segnaletica, marciapiedi, ecc...).

In caso di sostituzione della segnaletica, le pellicole retroriflettenti dei segnali dovranno risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001/2000 e marcate CE EN 12899-1. 10.

Tutti i dispositivi installati ed i prodotti impiegati devono essere marcati CE e conformi alle norme tecniche vigenti.

3. Fermo restando che la pulizia e la messa in sicurezza è sempre e in ogni caso completamente a carico del Concessionario come disposto al precedente comma 2, i lavori di ripristino saranno a carico del Concessionario qualora l'evento sia stato causato da un sinistro stradale i cui soggetti coinvolti siano identificabili.

4. Qualora il sinistro abbia comportato danni ad infrastrutture per i quali sia necessaria una progettazione specifica, quali ponti, ecc. il Concessionario dovrà concordare con l'Ufficio Tecnico del Comune di Caiazzo la tipologia di intervento manutentivo da attuare.

5. Qualora il Concessionario non possieda adeguata qualificazione, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023 e relativo allegato II.12, per l'esecuzione dei lavori di ripristino, tali opere dovranno essere subappaltate a soggetti qualificati.

3.7 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELEGA AD OPERARE PER CONTO DELL'ENTE CONCEDENTE

1. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Ente concedente.
2. Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023 il rischio operativo è trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.
3. A tal fine il Concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione, che garantiscono per la responsabilità civile dei conducenti interessati (c.d. RCAuto), laddove sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti.
4. Ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, il Comune di Caiazzo a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, attraverso la stazione appaltante, surroga il Concessionario del servizio verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi, nei diritti a lui spettanti per il servizio prestato, come meglio indicato al successivo comma 7.
5. In caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli coinvolti ovvero nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili cui addebitare il corrispettivo degli interventi, il Concessionario non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento, né potrà a nessun titolo imputare all'Ente concedente, i costi relativi al servizio prestato, come indicato ai commi 1 e 2.
6. Sono a carico del Concessionario, oltre agli oneri derivati dalla gestione del servizio ai sensi del comma 2, anche gli oneri diretti e indiretti relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati, compresi i rifiuti speciali o pericolosi, nel rispetto della normativa vigente.
7. L'Ente concedente, mediante la stipula del contratto, autorizza e conferisce al Concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo come identificato ai sensi dell'art. 2054 c.c., a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice del veicolo, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio. A tal fine, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, l'Ente concedente, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surroga al Concessionario, per quanto attiene il servizio di ripristino effettuato, il credito vantato nei confronti dei conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi. In ogni caso, il Concessionario nulla avrà a pretendere dall'Ente concedente, qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

3.8 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO

1. Il Concessionario deve assicurare all'Ente Concedente, mediante autonomo account web dedicato, l'accesso e la consultazione telematica della banca dati di cui è competente per territorio, contenente la seguente documentazione:
 - a) l'elenco dettagliato degli interventi richiesti a seguito sinistro stradale e targa dei veicoli coinvolti;
 - b) per i casi che richiedano ripristino della segnaletica, dell'arredo o di parti infrastrutturali o ove richiesto dai Responsabili degli Uffici Tecnici comunali, specifiche relazioni con relative certificazioni e/o omologazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;
 - c) rilevazione dati personali non particolari e dell'attività prestata (ente attivatore, data, ora luogo e durata dell'intervento);
 - d) rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro con particolare riguardo alle condizioni pre e post intervento;
 - e) documentazione relativa al trattamento e smaltimento rifiuti;
 - f) ogni altra documentazione relativa all'intervento.

4 OBBLIGHI RECIPROCI

4.1 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'ambito della gestione il Concessionario dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui al presente Capitolato, agli ulteriori impegni assunti con la presentazione dell'offerta e a tutte le maggiori prescrizioni che l'Ente Concedente ritenesse necessarie nel pubblico interesse.
2. L'Ente Concedente valuterà l'andamento della qualità del servizio attraverso l'attività di vigilanza da parte del RUP.
3. Tutte le prestazioni oggetto del contratto sono a ogni effetto da considerarsi servizio pubblico essenziale e, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate. In particolare, il Concessionario è tenuto a garantire il regolare svolgimento dei servizi anche in caso di emergenza e/o criticità, adottando idonee soluzioni organizzative e informandone tempestivamente l'Ente Concedente.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di informare tempestivamente il Responsabile Unico del Progetto in merito

a problematiche o criticità eventualmente verificatasi nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato e, in generale, di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio, anche se a lui non imputabili. Il Concessionario ha, in ogni caso, l'obbligo di adoperarsi per quanto possibile affinché i servizi vengano regolarmente espletati.

5. Vista la natura dell'appalto, per la quantificazione dei danni il Concessionario dovrà fare riferimento a prezzi unitari contenuti in prezzari ufficiali, che, per l'appalto in oggetto, corrispondono a quelli della Regione Campania validi per l'annualità di riferimento. Qualora il prezzo unitario non sia reperibile nel prezzario regionale, potrà essere utilizzato quello di ANAS (vigente per l'annualità di riferimento); qualora il prezzo non sia disponibile neppure in quello ANAS, potrà essere utilizzato un altro prezzario ufficiale (es. Camera di Commercio di Napoli).

4.2 OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA

1. Il Concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare all'Ente pubblico un Piano di sicurezza che tenga conto delle possibili problematiche di sicurezza connesse allo svolgimento del servizio, ne analizzi i possibili rischi e individui le necessarie misure preventive e protettive, assieme all'Allegato XVII, di cui all'art. 90, del D.Lgs. 81/2008.

2. Inoltre prima dell'inizio di ogni intervento di parte lavori che si rendesse necessario nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà predisporre e consegnare il POS attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2, dell'allegato XV, al predetto Decreto, comprende il Documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29, del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nei cantieri stradali allestiti e consegnato all'Ente Concedente ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a cura del Concessionario, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

4. Il Concessionario è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dal Concessionario.

5. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26, del citato Decreto n. 81 del 2008.

6. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I, al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

4.3 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

1. Il Concessionario si impegna a condurre il servizio con personale tecnico di provata capacità e sufficiente esperienza professionale e in numero tale da eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato.

2. Il personale dovrà essere adeguatamente formato nel pieno rispetto di quanto indicato al punto 3.5 del presente capitolato.

3. Il personale addetto alle operazioni in strada deve essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali devono essere conformi al D.M. del 09.06.1995.

4. Gli operatori dei quali si avvarrà il Concessionario dovranno essere inquadrati secondo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini vigente ed eventuali accordi territoriali di zona. Per tutta la durata del contratto il Concessionario dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti.

5. Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente Concedente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva.

6. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per iscritto all'Ente Concedente. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente Concedente il curriculum professionale.

4.4 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario deve assicurarsi che il proprio personale si uniformi alle seguenti norme di comportamento durante lo svolgimento dei compiti affidati:

- indossare l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) messi a disposizione dal datore di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008;
 - mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il personale dell'Ente, le forze dell'ordine e i terzi durante lo svolgimento del servizio;
 - svolgere con attenzione e accuratezza i compiti assegnati;
 - tenere nel massimo ordine i mezzi e i materiali d'uso;
 - munirsi di cartellino di riconoscimento;
 - osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. n. 62/2013, integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Concedente.
 - garantire il segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/2008
2. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti sarà comunicata per iscritto, tramite PEC, al Concessionario, il quale, entro due giorni dalla data di ricevimento della notifica di inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; successivamente, l'Ente Concedente adotterà i provvedimenti del caso.
3. Il Concessionario si impegna a richiamare e/o sanzionare e, se del caso, sostituire, a richiesta dell'Ente Concedente, i dipendenti che non si uniformassero alle regole comportamentali di cui sopra e/o che non mantenessero un contegno corretto e/o che manifestassero incapacità nell'espletamento degli incarichi affidati. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze al Codice di comportamento, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia o alle norme del presente Capitolato.

4.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In esecuzione del presente contratto, il Concessionario effettuerà il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente Concedente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno, unitamente al contratto, apposito Accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Concessionario sarà, pertanto, designato dall'Ente Concedente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento - per il trattamento denominato "Raccolta dati relativi ai veicoli coinvolti in incidente stradale" - e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo.
4. Il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produrrà l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
5. Il Concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al presente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; non concerne invece i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti e risponderà nei confronti dell'Ente Concedente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi precedenti, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
8. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Concedente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente Concedente attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
10. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Ente Concedente né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Ente

Concedente.

4.6 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del Concessionario. L'Ente Concedente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario, che a ogni pretesa di azione al riguardo. Nessun costo derivante dal Contratto potrà essere addebitato all'Ente Concedente, rimanendo così l'onere a totale carico del Concessionario che solleva le medesime da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico delle stesse da precise e vincolanti norme di legge (artt. 14 e 211 del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada, e art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, T.U. Ambientale).
2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, cagionati direttamente o indirettamente, derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza afferenti le attività svolte (es. segnaletica non a norma, arredo non omologato, pulizia insufficiente, ecc.), ovvero causati nel corso dello svolgimento del servizio e delle attività ad esso connesse, sia a causa della condotta dei propri dipendenti, sia a causa dei veicoli e dei materiali utilizzati.
3. Il Concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio de quo, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
4. Prima della stipulazione del contratto è obbligo del Concessionario sottoscrivere specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, per tutti i danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque derivanti dall'esercizio della concessione, con massimale non inferiore ai limiti dei legge, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.
5. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente Concedente.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafo è condizione essenziale per la stipulazione del contratto. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4.7 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

1. Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Ente Concedente si impegna, se necessario, a formulare all'Organo di Polizia stradale intervenuto, specifica richiesta di dati, non sensibili, relativi all'evento e ai veicoli coinvolti e cioè: localizzazione del sinistro, tempo dell'intervento, targa dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive assicurazioni, dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e ampiezza dello stesso, natura e quantità del materiale disperso, dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel sinistro. L'Ente Concedente si impegna ad emanare specifiche direttive a tutti gli Uffici interessati, al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale, allo scopo di rendere note le procedure, cui attenersi, per la comunicazione alla Centrale operativa del Concessionario della localizzazione dei propri interventi e sinistri stradali, per i quali il servizio stesso è stato attivato.

5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 CONSEGNA DEI SERVIZI

1. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.
2. Il ruolo di Direttore dell'Esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, è svolto dal RUP.
3. Il RUP fissa una data per la consegna dei servizi e la comunica al Concessionario con almeno 10 giorni di preavviso. Se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il RUP fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell'Ente Concedente risolvere il contratto (o revocare l'aggiudicazione, in caso di consegna anticipata) e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, il Concessionario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5.2 VIGILANZA DELL'ENTE

1. Il RUP, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sull'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di effettuare a propria insindacabile discrezione, sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte del Concessionario.
2. Al fine di agevolare l'attività di valutazione da parte dell'Ente Concedente sull'andamento della qualità del servizio, il Concessionario assume, per tutta la durata del contratto, l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Ente Concedente, qualsiasi sia la loro natura, tecnica, economica, gestionale, ecc.

5.3 REFERENTE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario, prima dell'attivazione del servizio deve indicare all'Ente Concedente il nominativo del proprio responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale deve essere un tecnico qualificato. Tale soggetto deve essere raggiungibile tramite telefono e reperibile nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato. Ove necessario, l'Ente Concedente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso la propria sede per determinate esigenze/problematiche da valutare congiuntamente.
2. In tal caso, il responsabile deve garantire la propria presenza entro il giorno successivo.

5.4 SOSPENSIONE

1. La sospensione del servizio può essere disposta:
 - qualora si verifichino circostanze speciali (caso fortuito, forza maggiore, provvedimento autoritativo) non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il Direttore dell'Esecuzione dispone la sospensione, redigendo un apposito verbale, adeguatamente motivato e se possibile redatto con l'intervento del Concessionario, che trasmette al RUP entro cinque giorni dalla redazione;
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Ove, successivamente alla consegna del servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre l'Ente Concedente provvede alla sospensione delle sole parti di servizio non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Nel caso di sospensione totale o parziale del servizio, disposta dall'Ente Concedente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 6, dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, il Concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 121, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, 1382 c.c. e 23 del D.M. n. 49 del 2018, quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 10, comma 2 del citato decreto ministeriale.

5.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'art. 189 commi 1 e 2, del Codice.

6 NORME GENERALI

6.1 PENALI

1. La Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio.
2. Ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto e/o mancata o inesatta comunicazione dell'orario di arrivo sul posto.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00;
 - alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00.
3. Mancata e/o inesatta comunicazione di dati diversi da quelli di cui al punto 1) alla stazione appaltante.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 100,00;

- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 200,00.
- 4. Inadeguato ripristino della sede stradale e aree contermini interessate dal sinistro: € 500,00 (€ 1.000,00 se l'inadeguato ripristino causa ulteriori sinistri) salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Dopo la terza inadempienza, la stazione appaltante potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.
- 4. Squadre operative diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica: € 300,00 ad evento.
- 5. Abbandono o non corretta gestione dei rifiuti detenuti/prodotti: € 500,00 ad evento, salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Dopo la terza inadempienza la stazione appaltante potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.
- 6) Prodotti ed attrezzature impiegati diversi rispetto a quelli proposti in offerta tecnica: a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.
- 7) Mancata o non corretta installazione della segnaletica: € 250,00 salva la possibilità per la stazione appaltante di esecuzione in danno nei confronti del Concessionario.
- 8) Mancata esecuzione di interventi senza individuazione del responsabile: € 1.000,00 salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Dopo la terza inadempienza la stazione appaltante potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.
- 9) Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica: a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale, la stazione appaltante contesterà tramite PEC al Concessionario le inadempienze ravvisate.

Il Concessionario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte alla stazione appaltante.

La stazione appaltante quindi, nel caso in cui ritenga inidonee le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, salvo che il Concessionario non intenda procedere con pagamento diretto. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del Concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni è calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La stazione appaltante, dopo tre contestazioni di inadempienze con provvedimento motivato, potrà anche intimare al Concessionario di sostituire un Centro Logistico Operativo (CLO).

6.2 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire, anche solo parzialmente, una o più prestazioni oggetto della concessione o connesse alla stessa oppure cagioni danni alla stazione appaltante, ovvero l'esecuzione non sia conforme agli standard di regolarità e correttezza previsti, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, l'Ente potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al Concessionario, al quale addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento, la stazione appaltante potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato da parte del Concessionario. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata.

6.3 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre ai casi specifici indicati dagli artt. 122 e 190 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si intendono interamente richiamati, ai casi di risoluzione richiamati nel presente Capitolato e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'ammissione alla gara; a tal fine, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Concedente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;

- casi di grave o reiterata negligenza da parte del personale, accertati dal Direttore dell'Esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- valutazione negativa motivata sul complesso delle modalità gestionali, previa contestazione di addebiti;
- comunicazioni false o mendaci in merito a tempi e modi dell'esecuzione del contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'articolo 4.4, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

2. Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Concedente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione formale degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Qualora la stazione appaltante non ritenga idonee le motivazioni addotte dal Concessionario, dichiarerà risolta la Concessione senza ulteriori formalità.

3. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell'eventuale danno. Nei casi previsti, si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

6.4 RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONCESSIONE

1. Si applica l'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023. È sempre in ogni caso diritto dell'Ente Concedente revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento al Concessionario delle spettanze di cui al comma 4 del suddetto articolo.

6.5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Ente Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

6.6 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023. Non è ammessa la subconcessione del servizio o di parte di esso a terzi.

2. Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Concedente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 119 e 188 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 188 comma 1, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni.

4. Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento del servizio e l'impiego contrattuale di solo personale (autonomo e/o libero professionista e/o parasubordinato o comunque reso in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia), per lo svolgimento del servizio non costituiscono subappalto, così come non si configurano attività affidate in subappalto le altre prestazioni previste dal citato art. 119 del Codice.

6.7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario, a pena di nullità assoluta, si assumerà gli obblighi di tracciabilità della suddetta legge e dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste Italiane SPA dedicati in via permanente ancorché non esclusiva a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare in relazione a ciascuna

transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità Anticorruzione (A.N.AC.). Dovranno essere comunicate le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sui suddetti conti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di C/C già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente concessione. È fatto, altresì, obbligo di comunicare ogni variazione ai dati trasmessi.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente Capitolato e l'Amministrazione potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta Legge n.136/2010 ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura territorialmente competente.

6.8 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Si applica quanto disposto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, come previsto dall'art. 211 del medesimo decreto. Per tutte le controversie tra Ente Concedente e Concessionario, sia durante l'esecuzione del contratto sia dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. In ogni caso, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

6.9 DOMICILIO DELLE PARTI

1. Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite l'indirizzo PEC indicato dal Concessionario o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, denominato Codice dell'amministrazione digitale.

6.10 INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6.11 RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

6.12 CODICE DI COMPORTAMENTO - PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

a) Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e del Codice di comportamento del Comune di Caiazzo, l'appaltatore si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non materialmente allegati, sono disponibili sui siti istituzionale degli Enti citati.

b) Pantouflage – Revolving doors

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'appaltatore di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati del Comune di Caiazzo che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli Enti nei confronti dell'appaltatore medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con il Comune di Caiazzo. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6.13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore

adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i documenti di gara adeguati e i servizi stessi realizzabili e nel loro complesso remunerativi, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente Capitolato. Il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario non potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

6.14 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto:
 - Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Disciplinare di Gara elaborato dal Concessionario la proposta progettuale presentata in sede di gara.
2. Il contratto verrà sottoscritto con modalità elettronica sulla piattaforma MEPA .